



COMUNE DI FORMIGARA

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 4
Data di registrazione 04/02/2010

ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6/bis e 6/ter del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato, da ultimo dall'art. 46, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertivo dalla Legge n. 133/2008, le Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e per prestazioni altamente qualificate e di natura temporanea, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa determinazione di procedure comparative;

Dato atto che dal 01.09.2009 nel comune di Formigara, a causa di mobilità, non esiste più la figura del dipendente inquadrato nella categoria D3 "Responsabile Assetto del Territorio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 30.06.2009 con la quale venivano attribuite al geom. Attilio Biazzì, Assessore esterno, le funzioni gestionali relative al Settore Assetto del Territorio.

Considerato che, a causa della mancanza di personale dell'Ufficio in oggetto, si rende necessario ricorrere a professionalità esterne per consulenze tecnico – urbanistiche inerente l'istruttoria tecnica di pratiche diverse.

Considerato che le stesse prestazioni possono essere definite di tipo altamente qualificato, e non risulta possibile il loro espletamento con l'utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Ente (stante il sottodimensionamento del relativo organico).

Ritenuto pertanto di ricorrere a professionalità esterne.

Evidenziato che l'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, sostituito dal comma 2 del citato art. 46 della Legge n. 133/2008, prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL n. 267/2000.

Rilevato che l'art. 3, comma 56 della Legge n. 244/2007, come sostituito dal comma 3 del menzionato art. 46 della Legge n. 133/2008, prevede che con il regolamento di cui all'art. 89 del TUEL n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione (e non più nel regolamento).

Visto il regolamento per l'affidamento di incarichi individuali approvato con delibera G.C. n. 40 del 05.05.2009 e dato atto che:

- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a, l'incarico si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b, l'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'Ente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c, l'incarico ha carattere temporaneo
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d, l'Ente ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno
- Ai sensi dell'art. 3 si prescinde dal requisito di comprovata specializzazione universitaria in quanto il contratto d'opera richiesto viene svolto da professionista iscritto all'Albo.
- Ai sensi dell'art. 5 comma 3, l'incarico viene affidato direttamente stante l'urgenza e l'esiguità dell'importo

Vista la delibera C.C. n. 5 del 27.01.2009 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2009 e relativa relazione preventiva e programmatica 2009/2010

Visto il bilancio di previsione 2010 in corso di formazione

DETERMINA

1. di affidare alla geom. Elisabetta Sali l'incarico professionale di collaborazione autonoma per consulenze tecnico – urbanistica inerente l'istruttoria tecnica di: Permessi di Costruire, DIA, pratiche edilizie in genere, procedimenti inerenti lavori pubblici, ecc. come da allegata bozza di disciplinare d'incarico.
2. di dare atto che l'incarico avrà la durata dal 08.02.2010 al 15.05.2010;
3. di dare atto che l'onorario è fissato in € 3.000,00 oltre contributo prev.le del 4%
4. di dare atto che la somma di € 3.120,00 viene impegnata all'intervento 1.01.0603/1 "Incarichi professionali" (imp. 3282)
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del regolamento citato in premessa si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, dei dati relativi al presente incarico;
6. di dare atto del rispetto dell'art. 163, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSETTO DEL
TERRITORIO
geom. Attilio Biazzi

COMUNE DI FORMIGARA

PROVINCIA DI CREMONA

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico al GEOM. SALI ELISABETTA, codice fiscale: SLA LBT 70C63 D150U, partita i.v.a.: 01032660191, libero professionista, con studio in Cremona in Via Luca Cattapanè n° 1, iscritta all'albo dei GEOMETRI della Provincia di Cremona al n. 1465, per la consulenza tecnico urbanistica inerente l'istruttoria tecnica di Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività, pratiche edilizie in genere, e per il supporto a procedimenti inerenti i lavori pubblici e le manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali, nonché pratiche diverse dell'ufficio tecnico comunale, dello Sportello Unico delle attività produttive e dell'Ufficio Commercio, in supporto al Servizio Tecnico del Comune. La consulenza sarà prestata a far tempo dal 08 febbraio 2010 e consisterà nell'istruttoria tecnica – indicativamente – di 20 pratiche, comprensivamente di redazione di parere consulenziale per ciascuna pratica, e si concluderà comunque entro il 15 maggio 2010 con il passaggio delle consegne al personale nel frattempo entrato in servizio all'Ufficio Tecnico Comunale. **La consulenza non costituisce espletamento delle funzioni di tecnico comunale.**

ART. 1

(OGGETTO DELL'INCARICO)

Il Comune di Formigara (Cr) (in seguito denominato per brevità il Comune) nella persona del responsabile del Servizio geom. Biazzi Attilio, in esecuzione della determinazione del 04/02/2010 n. 4, affida al geometra Sali Elisabetta (in seguito denominato il Professionista), che accetta, l'incarico per la consulenza tecnico urbanistica inerente l'istruttoria tecnica di pratiche edilizie, di lavori pubblici, e di pratiche diverse, in ausilio al Servizio Tecnico del Comune. La consulenza consisterà nell'istruttoria tecnica di 20 pratiche (delle quali n. 5 consisteranno in procedimenti di accertamenti di regolarità urbanistico – edilizia compreso il relativo referto tecnico nonché il sopralluogo congiunto con la polizia locale e la stesura se dovuto del relativo verbale di

contestazione delle irregolarità) comprensivamente di redazione di parere consulenziale per ciascuna pratica. La consulenza potrà essere svolta anche con istruttoria da eseguirsi e formalizzarsi presso il domicilio del professionista che farà pervenire la relazione consulenziale, redatta su carta intestata, all'Ufficio Tecnico entro 1 settimana lavorativa dalla consegna della pratica da istruire, o comunque entro termine di volta in volta convenuto espressamente con il responsabile del servizio. La relazione tecnica istruttoria potrà essere fatta pervenire presso l'Ufficio Tecnico Comunale anche a mezzo fax, posta o posta elettronica. Il professionista si impegna comunque a garantire almeno una presenza settimanale presso gli uffici del Comune, per la riesamina congiunta degli atti, per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e per il rapporto con il responsabile del servizio. Durante la presenza settimanale il tecnico incaricato svolgerà anche la formazione – informazione del personale neo – assunto dell'Ufficio Tecnico ed il trasferimento di tutte le consegne.

ART. 2

(SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Comune, al quale compete il ruolo di coordinamento, dal quale riceverà istruzioni circa la effettuazione della prestazione.

ART. 3

(MISURA DEGLI ONORARI)

In via preventiva e presunta, l'onorario per la prestazione completa è determinato a discrezione in € 3.000,00 (tremila/00), al netto di contributo previdenziale, nella misura del quattro per cento. Importo non soggetto ad IVA in quanto in applicazione della norma di cui all'art. 1 comma 100 della Legge Finanziaria per l'anno 2008 (Legge 244/2007).

Il professionista si avvarrà – per la durata del servizio presso l'ufficio tecnico comunale – della strumentazione ed attrezzatura messa a disposizione dal Comune presso lo stesso ufficio tecnico esclusivamente durante le presenze settimanali preventivamente concordate, mentre per il resto utilizzerà i propri mezzi.

ART. 4

(PAGAMENTO DEGLI ONORARI)

Gli onorari saranno corrisposti secondo stati di avanzamento lavori, almeno ogni 10 pratiche o comunque con periodicità mensile.

ART. 5

(RINVIO ALLA TARIFFA NAZIONALE)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla Tariffa Professionale dei Geometri approvata con Legge 02 marzo 1949, n. 144 e successive modifiche e adeguamenti.

ART. 6

(RESCISSIONE ANTICIPATA UNILATERALE)

Tra le parti si conviene fin da ora che il Comune potrà rescindere unilateralmente il contratto, salvo obbligo di preavviso al professionista non inferiore a 30 giorni, qualora prima della scadenza lo stesso Comune preveda di poter garantire il servizio inerente secondo modalità diverse dalla presente convenzione d'incarico.

ART. 7

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dal Comune, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di Cremona. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto.

ART. 8

(SPESE PER BOLLI ED ALTRI TRIBUTI)

Il presente contratto, ai sensi dell'articolo 10 parte seconda ed articolo 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26.04.1986 non è oggetto di registrazione, se non in caso d'uso, mentre le spese di bollo ed eventuali altre spese saranno a carico del Comune.

Formigara,

Il legale rappresentante del Comune

geom. SALI Elisabetta

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
3282	2010	1010603/1		3.120,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 04/02/2010

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
FESTARI GIULIANA

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12/03/2010 al 27/03/2010

Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP.

Il Segretario Comunale
Dr. Fausto Ruggeri

Liquidato con mandato n. _____ del _____

Liquidato con disposizione n. _____ del _____